



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.107 del 05.07.2012

OGGETTO	Atto di appello avverso sentenza n. 16/2012 società Camarda & Drago a.r.l./Comune di San Fratello.Nomina legale.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di luglio alle ore 13.30 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	P
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	P

Totale presenti 5

Totale assenti =

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 107 avente ad oggetto: Atto di appello avverso sentenza n. 16/2012 società Camarda & Drago a.r.l./Comune di San Fratello.Nomina legale.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile

hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali avente ad oggetto: Atto di appello avverso sentenza n. 16/2012 società Camarda & Drago a.r.l./Comune di San Fratello.Nomina legale.

Di conferire l'incarico di difendere e tutelare gli interessi del Comune nel procedimento di che trattasi all'Avv.Rosalia Russo Femminella con studio legale in Militello Rosmarino Via Archi n.7.

Con successiva votazione, ad unanimità ,la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 104 del 05.07.2012

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 16/2012 SOCIETA' CAMARDA & DRAGO a.r.l. / COMUNE DI SAN FRATELLO - NOMINA LEGALE.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO l'atto di appello, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 12.06.2012 al N. 5118, proposto dalla Società Camarda e Drago a.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Drago, avverso la sentenza N. 16/2012, favorevole per Questo Ente, emessa dal Giudice del Tribunale di Patti;

RITENUTO di dovere autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al sopra citato atto di appello e, nel contempo, conferire incarico ad un Legale di fiducia che difenda e tuteli gli interessi del Comune;

VISTO l'Ord.to Amm.vo EE.LL nella Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'atto di appello proposto dalla Società Camarda e Drago a.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Drago, avverso la sentenza N. 16/2012, acquisito al Protocollo di Questo Comune in data 12.06.2012 al N. 5118;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 - Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio Bilancio 2011;

Dare Atto, altresì, che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

L. 10/07

IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

**STUDIO LEGALE
AVVOCATO ROSALIA RUSSO FEMMINELLA**

Militello Rosmarino, 27 giugno 2012

Al Signor Sindaco Del Comune di San Fratello
Via Serpi n. 1, San Fratello

27 GIU 2012

5728

Via fax al n.: 0941799714

Signor Sindaco,
con delibera di Giunta Municipale n. 64 del 26.04.2012, il Comune di San Fratello ha conferito incarico al sottoscritto avvocato per il recupero delle somme relative al procedimento iscritto al N. 1934/1994 R.G. e definito con sentenza N. 16/2012, emessa dal Tribunale di Patti, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo N. 446/94 emesso a favore della ditta Camarda & Drago, in forza del quale il Comune ha pagato la somma di € 59.008.000 ;

poiché in data 25 maggio 2012 la società soccombente, oggi Camarda & Drago s.r.l., ha proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, è opportuno che l'incarico conferitomi venga esteso anche alla difesa di questo Ente in appello, atteso che tale è la sede naturale per chiedere la restituzione delle somme già corrisposte dal Comune alla ditta Camarda & Drago.

Certa di sollecito riscontro, porgo

Cordiali Saluti
Rosalia Russo Femminella



1
e garmale
& notificati
oggi
5.5.12

12 GIU 2012

Corte d'Appello di Messina

5118

Atto di appello

La Società **Camarda & Drago a r.l.** in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Antonino Drago, (part. i.v.a. 012944910839), con sede in Messina - Via dei Mille, 89 - rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Drago del foro di Messina (cod. fisc. DRG CGR 60L03 H982K - fax 0941.721073 - e elettivamente domiciliata in Messina - Via S. Filippo Bianchi 59 - presso l'avv. Giuseppe Di Pietro del Foro di Messina (cod. fisc. DPT GPP 58E31 F158S - fax 090.774461 - p.e.c. avvgiuseppedipietro@stlegdipietro.it) per mandato a margine del presente atto

propone appello

avverso la sentenza parziale n. 244/2004 del 01.06.2004 e la sentenza definitiva n. 16/2012 del 16/20.01.2012 rese inter partes dal Tribunale di Patti, l'ultima notificata in data 27.04.2012, con la quale essa è stata accolta la opposizione al decreto ingiuntivo n. 446/1994 proposta da Comune di S.Fratello. Spese sulla soccombente.

In fatto.

A seguito di ricorso per ingiunzione del 27.09.1994, la società odierna appellante otteneva dal Presidente del Tribunale di Patti decreto ingiuntivo n. 446/1994 con il quale si ingiungeva al Comune di S.Fratello di pagare la somma di £.

Il sottoscritto **DRAG ANTONINO** nato il 29/09/68 S.Agata Mil., res.te in S.Mara d'Al. Via Risorgimento 3, n. di legale rappr. pro tempo della Camarda & Drago s.r. corrente in S.Agata Mi Via Cannamelata 1 P.I.:00137960837, informa ex art.4, 3° com., d.lgs.28/20 della possibilità di ricorrere procedimento di mediazione i previsto e dei benefici fiscali artt.17 e 20 del medesin decreto nomina procuratore p rappresentarlo e difenderlo r presente giudizio, e/o atto appello, in tutti i suoi gradi stadi, l'Avv. Calogero Drag conferendogli ogni facoltà legge, comprese quelle di fa sostituire da altri procuratori. Lo autorizzo, ex L.675/96, detenere presso lo studio in c eleggo domicilio e comunic a terzi, per gli adempime connessi al giudizio de que miei dati personali e quelli de società che rappresento.

Eleggo domicilio MESSINA, via S.Filip Bianchi 59 presso lo Stuc dell'Avv. Giuseppe Di Pietro

CAMARDA & DRAGO
Via Cannamelata 12 - S. AGATA
S. Agata
VERA LA FIRMA
Avv. Calogero Drago

AG



50.008.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo non pagato per il servizio di trasporto alunni reso in favore di quell'amministrazione comunale per l'anno scolastico 1993/1994. Il Comune proponeva opposizione con atto di citazione del 07.11.1994, contestando la pretesa sul presupposto che la detta somma, ancorchè impegnata, non fosse stata ancora accreditata in suo favore dalla Regione Siciliana.

Si costituiva l'opposta, eccependo il difetto di procura e la infondatezza della opposizione.

In corso di causa, veniva dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Il giudizio si interrompeva alla udienza del 14.03.2000 per la morte dell'avv. Ciccia - procuratore del Comune di S.Fratello avvenuta il 17.11.1999 e veniva riassunta dal Comune con atto depositato in data 23.02.2001 notificato il successivo 28.05.2001.

Sulle eccezioni formulate dalla società opposta (segnatamente, quella di difetto di procura già in atti e quella di tardività della riassunzione), il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni e, con sentenza parziale n. 244/2004, le rigettava entrambe, disponendo per il prosieguo.

Precisate le conclusioni nel merito, la causa veniva decisa come da dispositivo sopra succintamente riportato.

Le sentenze impugnate sono ingiuste ed erronee e dovranno essere riformate per i seguenti

motivi

I

Ha errato il Tribunale nel rigettare le eccezioni di rito sollevate dalla società opposta.

Nel corso del giudizio di primo grado, la società opposta ha eccepito la nullità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di procura, dal momento che l'atto di citazione mancava di firma autografa del sindaco protempore, cosa che rendeva insanabilmente nullo l'atto di opposizione. Precisava, ancora, che, in altro giudizio tra le stesse parti avente il medesimo oggetto, il Comune di S. Fratello aveva proposto opposizione sulla scorta di altra procura del Sindaco esattamente identica a quella della quale si discute (doc. all.); e segnalava che il Pretore di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata di Militello - con sentenza 34/97 del 28.02.1997 aveva dichiarato la nullità della opposizione per difetto di procura (doc. all.).

Dopo la riassunzione del giudizio, interrotto alla udienza del 14.03.2000 per morte dell'avv. Ciccio patrono del Comune di S. Fratello, la società opposta ha eccepito, ancora, l'avvenuta estinzione del giudizio attesa la intempestività della riassunzione, effettuata con ricorso depositato il 23.02.2001,

cioè quasi un anno dopo e ben oltre il termine di mesi sei previsto dall'art. 305 c.p.c..

Con sentenza parziale n. 244/04, il Tribunale le rigettava entrambe affermando, quanto alla eccepita estinzione del giudizio per tardività delle riassunzione, che il termine per la riassunzione doveva decorrere dalla data di conoscenza dell'evento da parte del Comune e non dalla data dell'evento stesso; quanto alla eccepita nullità per difetto di procura, che la dicitura "Salvatore Mangione" risultava riportata a margine della opposizione a decreto ingiuntivo ed autenticata dal procuratore, di guisa che, in mancanza di querela di falso, essa doveva ritenersi autentica.

Non abbiamo per nulla condiviso quella decisione, avverso la quale è stata formulata espressa riserva di appello alla udeinza del 21.09.2004. Per queste ragioni.

1.1.

Intanto, va detto che, dichiarata la morte dell'avv. Ciccia (evento notorio nella zona) all'udienza del 14.03.2000, è da quella data che deve farsi decorrere il termine per la riassunzione. Contrariamente opinando (o, peggio, lasciando alla parte orfana del suo difensore uno spatium assolutamente illimitato per riassumere il processo, tanto più che la prova della intempestività ricadrebbe su chi la eccepisce), si potrebbe verificare l'ipotesi che il termine per riassumere, oltrechè incerto, vada addirittura oltre il termine

lungo previsto per impugnare una sentenza, anche nel caso di contumacia di una parte. Sull'argomento, è stato detto che "in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la riassunzione del processo decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza, in forma legale, della parte interessata alla riassunzione. Poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza, inserite nel processo verbale ai sensi dell'art. 134 c.p.c., si reputano conosciute sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero potuto e dovuto intervenire (alle quali, quindi, non devono essere comunicate dal cancelliere), nel caso in cui l'interruzione sia disposta con ordinanza pronunciata in udienza, il termine perentorio per la riassunzione decorre, per le suddette parti, dalla data dell'ordinanza stessa, senza che, pertanto, sia necessaria, a tal fine, la presenza in udienza del procuratore della parte interessata alla riassunzione" (Cass. 29.04.2003 n. 6654). Né può farsi gravare, in capo a chi eccepisce la tardività della riassunzione, la prova della conoscenza dell'evento interruttivo in tempo anteriore al semestre precedente la riassunzione: intanto, perché, il legislatore – in frangenti simili (art. 327 c.p.c.) – ha onerato della prova la parte che lamenta la mancata conoscenza di un provvedimento. In ogni caso, perché, come correttamente è

stato osservato, "costituisce un onere della parte dedurre nonché provare l'impossibilità di essere venuta a conoscenza, in concreto, del fatto interruttivo, per spostare (in avanti) il decorso del termine di prosecuzione o riassunzione" (C. Conti Marche, 29.05.2000 n. 3268).

Ciò, anche a tecere della circostanza che, essendo il defunto avv. Ciccia procuratore del Comune opponente in numerosi giudizi, risulta poco verosimile che la parte sia rimasta all'oscuro della sua morte per oltre un anno.

1.2.

Anche la eccezione di nullità della opposizione per difetto della procura avrebbe dovuto essere accolta.

L'errore in cui è incorso, infatti, il Tribunale (evidente, allorchè ha ritenuto che la eccepita mancanza di valida procura fosse da intendersi quale "contestazione di autenticità della firma" rimediabile solo con la querela di falso) sta nel fatto che la dicitura "Salvatore Mangione" posta a margine dell'atto di opposizione non è una firma autografa (come chiaramente appare dagli altri scritti in atti), ma solo un modo di indicare in stampatello il nome ed il cognome del rappresentante legale dell'ente sul quale avrebbe dovuto essere apposta la firma.

In questo senso, correttamente, si è pronunciato, in altro giudizio, il Pretore di S.Agata di Militello reitenendo che la mancanza della firma autografa del mandante non consente

di ritenere validamente rilasciato il mandato difensivo. Nello stesso senso, è orientato il Supremo Collegio: "in virtù del principio generale di cui all'art. 156 c. p. c., 2° comma, per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale tamquam non esset, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria per effetto del silenzio della controparte; con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto" (Cass. 12.06.1981 n. 3830).

II

Ha errato il Tribunale nell'accogliere la opposizione al decreto ingiuntivo.

La controversia ruota intorno al diritto della società odierna appellante di ottenere il corrispettivo del contratto di trasporto degli alunni di S. Fratello per l'anno scolastico 1993/1994, cui si è opposto il Comune di S.Fratello, limitandosi a denunciare, in prima battuta, solo il mancato trasferimento dei fondi relativi da parte della Regione Siciliana: in altri termini, affermando che, nonostante la

regolarità della procedura e l'impegno di spesa, il mancato adempimento del debito era imputabile a fatto del terzo.

Se mal non abbiamo compreso, invece, il Tribunale ha accolto l'opposizione agganciandosi ad un ulteriore motivo di opposizione dedotto all'udienza del 02.11.1995, a mezzo del quale il Comune opponente ha chiesto che la società opposta dimostrasse l'avvenuto perfezionamento dell'iter deliberativo dell'impegno di spesa: perfezionamento cui perviene all'atto della approvazione del Co.Re.Co.. Il giudice a quo, muovendo dal presupposto che l'onere della prova della regolarità della obbligazione gravasse sulla società opposta, ha accolto la opposizione.

L'argomento non ci ha convinto.

Va, intanto, osservato che la prova del contratto è stata offerta dalla deliberazione n. 8363 del 19.10.1993, con la quale il Comune ha affidato alla soc. Camarda & Drago a r.l. l'incarico del trasporto dei propri alunni: deliberazione di cui, pur con i limiti di cui all'art. 345 c.p.c., si chiede la esibizione ex art. 210 c.p.c.

Quanto al presunto mancato perfezionamento dell'iter deliberativo, si osserva, in primo luogo, che il contrario è dimostrato dalla delibera di affidamento del servizio alla società opposta; e che la mancanza di disponibilità di fondi non è causa di impedimento legittimo, perché l'amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative

necessarie per consentire l'integrale pagamento del debito (T.a.r. Lazio 03.11.2009 n. 10759).

Peraltro, è significativo che la Regione Siciliana, investita della controversia tra le parti da un esposto della società odierna appellante, con la nota del 12.02.1996 prot. 932 (doc. all.) ha diffidato il Comune di S. Fratello ad adempiere al pagamento, minacciando, in difetto, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 24 L.R. n. 44/1991.

Cosa che elimina, ove necessario, ogni residuo ulteriore dubbio sulla regolarità dell'iter del rapporto obbligatorio.

Discende che, risultando agli atti la prova dell'affidamento del servizio secondo i canoni legislativi regolatori della materia, la opposizione avrebbe dovuto essere rigettata.

III

Ha errato il Tribunale nel condannare la società opposta al pagamento delle spese di giudizio.

Sulla scorta di quanto sopra, è risultata iniqua la condanna della società al pagamento delle spese di lite, dal momento che le stesse avrebbero dovuto gravare sull'opponente o, al più, essere compensate.

Pertanto, la soc. Camarda & Drago a r.l. in persona del suo presidente protempore, come sopra rappresentata e difesa

cita

il **Comune di S. Fratello**, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in S. Agata di Militello

- Via Campidoglio, 27 - presso il suo procuratore Avv. Rosetta Anna Carroccio a comparire davanti alla Corte d'Appello di Messina, C.I. designando, alla udienza del **26 novembre 2012** ore 09.30 e seguenti con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge almeno venti giorni prima di quella data e con l'avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, non comparendo, si procederà in sua contumacia per sentire accogliere le seguenti

domande

Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:

1. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza parziale n. 244/2004 del 01.06.2004 e della sentenza definitiva n. 16/2012 del 16/20.01.2012 rese inter partes dal Tribunale di Patti, entrambe impugnate, ritenere e dichiarare inammissibile o, comunque, infondata la opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 19.10.1994;
 2. Condannare il Comune al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, oltre oneri.
- In via istruttoria, con i limiti di cui all'art. 345 c.p.c. vecchia formulazione trattandosi di giudizio pendente alla data del 02.05.1995, ordinare al Comune di S. Fratello la esibizione ex art. 210 c.p.c. della deliberazione n. 8363 del 19.10.1993 e degli atti consequenziali al perfezionamento

AG
68
far
, n.
apo
s.r.
Mi
1
ma
20
ere
one i
cali
desin
ore p
rio r
atto
gradi
Dra
oltà
di fa
tori.
5/96,
o in c
nunic
apime
e que
elli de

S.Filip
o Stuc
Pietro
AGC
AGATA
L/10
IRV
S.20

della obbligazione.

Ai sensi del d.p.r. 115/2002 per come modificato con il D.L. 98/2011, si dichiara che il valore di questa controversia è €. 30.470,00 e che il contributo unificato da versare è pari ad €. 675,00 (450,000 + 225,00 trattandosi di giudizio di appello).

Messina, 14 maggio 2012.

Avv. Calogero Drago.

Avv. Calogero Drago

Relata di notifica.

Su istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato il sujesteso atto a **Comune di S. Fratello**, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in S. Agata di Militello - Via Campidoglio, 27 - presso il suo procuratore Avv. Rosetta Anna Carroccio a mezzo del servizi postale, con raccomandata n.

A mezzo del servizio postale a norma di legge con raccomandata RR. N. 76500170543-3

Messina, li 25-05-12

L'Ufficiale Giudiziario
Insana Placido

Ufficiale Giudiziario
(Insana Placido)

AG
58
far
n.
ipo
s.r.
Mi
1
rma
/20
ere
me i
cali
lesin
ore p
rlo r
atto
gradi
Drag
oltà
di fa
tori.
'5/96,
o in c
nunic
opime
e quo
elli de
S. Filip
o Stuc
Pietro
IAGC
AGATA
1/10/
CIRU
Drag

*Spedito a mezzo del Cancelliere
del Tribunale civile di Catania
in esecuzione dell'art. 21 R.D. 10/11/82 n. 1100
2000 rec. n. 13962682886-0
ME 26-05-12*

N. Raccomandata

13962682884-0




Posteitaliane

EP1616/EP1825 - Mod. 22 R - MOC 040008 (ex 1506) - St. [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Al Procuratore del		
	DESTINATARIO TRIBUNALE JEG. CIVILE		
VIA / PIAZZA	98066		N° CIV.
	COMUNE	PATTI	ME PROV.
MITTENTE	UNEF EDUTE DI APPELLO		
	Ufficiale Giudiziario		
VIA / PIAZZA	(Insana Placida)		N° CIV.
	COMUNE	MESSINA	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)
Contrassegnare la casella interessata			



Bollo (accettazione manuale)

TASSE

17743

Cron. N.

SPECIFICA

Notifica 3,87

Espresso

TOTALE

Tassa 10%

Spese Postali 7,10

TOTALE 11,87

UFFICIALE GIUDIZIARIO

25 MAG. 2012

AG
58
iar
n.
ipo
s.r.
Mi
I
ma
/20
ere
ne i
cili
lesin
re p
lo r
utto
gradi
Dra
olta
di fa
tori.
5/96,
o in c
unica
pime
e que
elli de

S. Filip
Stuc
Pietro
AGC
GATA
4/10
1 Rm
S. P.

Amari e motivati a =
Comune di S. Fratello in persona del
Giudice podestà, presso Palazzo Municipale
spedizione copia a mezzo del servizio
postale con raccomandate e.r. n.

A mezzo del servizio postale e norma di legge
conservato n. 75585237044-6
Messina, il 07 GIU. 2012

Il Sindaco
[Signature]

18996

UFFICIO
19,25
06 GIU. 2012

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 25 GIU. 2012

Il Responsabile

[Signature]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 26.06.12

Il Responsabile

DIRETTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Mag. [Signature] Antonino)

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto rientra nei dodicesimi dello stanziamento del bilancio 2011.

Data 26.06.12

Il Responsabile

DIRETTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Mag. [Signature] Antonino)

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE